

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 30-3218

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo...". Aggiornamento della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 - 2011 approvato con DGR 37 - 12630 del 23 novembre 2009. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di contributo.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

il programma del nuovo governo regionale assegna al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso;

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione

pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che l'art. 40, comma 2, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consultiva e consiliare - predisponga e approvi il Programma definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

preso atto che con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23 novembre 2009, così come modificata con D.G.R. n. 16 – 12794 del 14 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Triennale 2009 – 2011 predisposto ai sensi dell'art. 40, comma 2, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione nazionale;

appurato che il citato Programma Triennale 2009 - 2011, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 45 – 2952 del 28.11.2011 ha stabilito di aprire per la seconda volta i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle spese di Categoria B (Parte Terza del Programma) relative alla qualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica e di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nella Parte Terza del Programma triennale 2009 – 2011 approvato con la citata D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009;

considerato, inoltre, che la Regione Piemonte ha recentemente approvato una modifica alla citata legge regionale n. 2/09 s.m.i., (L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011), al fine di armonizzare l'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso un criterio volto a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all'innevamento delle aree sciabili;

preso atto che l'intervento legislativo ha l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

preso atto che in seguito alla modifica di cui all'art. 7 della L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011, i contributi erogati in applicazione del Programma Triennale 2009 – 2011, così come approvato con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, si riferiscono esclusivamente ai soggetti rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 mentre per gli altri soggetti (Grandi Stazioni sciistiche) la Giunta regionale approva ulteriori specifici provvedimenti;

considerato che si ritiene opportuno, anche in seguito alla citata modifica normativa, riaprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese di categoria A e C (di cui alla Parte Prima *“Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle*

condizioni di sicurezza sulle aree sciabili” ed alla Parte Seconda “*Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria*” del Programma Triennale) sostenute nella stagione sciistica 2010 /2011;

verificato, inoltre, che il comma 3 del citato art. 40 prevede la possibilità di aggiornare e/o modificare il Programma in corso di validità mediante specifiche deliberazioni della Giunta Regionale;

preso atto che con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 sono stati costituiti presso Finpiemonte s.p.a. tre appositi “Fondi” per la gestione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale n. 2/2009 s.m.i. per gli interventi di cui al punto precedente, e così denominati:

- “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”, di cui all’art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle Spese di categoria A,
- “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*”, di cui all’art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle Spese di Categoria B;
- “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*”, di cui all’art. 44 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle spese di Categoria C,

ritenuto opportuno, in seguito alla citata modifica normativa di cui alla L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011, suddividere, a rettifica della precedente citata D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, gli importi disponibili per l’annualità 2011 con le seguenti modalità:

- il 90% dell’importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria A di cui al “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”;
- il restante 10% dell’importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria C di cui al “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*” che viene interamente destinato al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così classificate ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i) esercenti sia lo sci da fondo sia lo sci da discesa;
- il 98% del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 e riferito al sostegno delle spese riguardanti lo sci da discesa di Categoria A di cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- il restante 2% del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 e riferito al sostegno delle spese riguardanti lo sci di fondo di Categoria A di cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. viene suddiviso assegnando il 25% dell’importo al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente alla sicurezza delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011 ed il restante 75% dell’importo al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente all’ innevamento delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011;
- il 70% dell’importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Piano Annuale 2011 Grandi Stazioni, non oggetto del presente provvedimento;

- il restante 30% dell'importo del "Fondo" (sempre riferito allo sci da discesa) è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale degli Interventi, oggetto del presente provvedimento, a cui aderiscono i soggetti rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i e che possono richiedere anche il contributo regionale al sostegno delle spese classificate di categoria C di cui all'art. 41 lettera c). L'importo viene suddiviso assegnando il 25% al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente alla sicurezza delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011 ed il restante 75% dell'importo a sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente all' innevamento delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011;

ritenuto pertanto, in seguito alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011, di dover apportare, inoltre, i seguenti aggiornamenti al Programma Triennale 2009 – 2011 di seguito specificati:

- il contributo massimo concedibile per gli interventi di produzione di neve programmata risulta essere pari al 40% delle spese rendicontate dalle stazioni sciistiche;
- il costo forfetario su cui viene conteggiato il contributo concedibile è stabilito in € 1.1 al mc nel caso di neve solo battuta ed in € 2.2 al mc in casodi neve prodotta e battuta;
- in ogni caso il contributo massimo concedibile annualmente ai soggetti di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. è pari ad € 150.000,00. La sommatoria delle agevolazioni concesse a valere sul "Fondo per la sicurezza delle aree sciabili" in ordine alla categoria A e di quelle a valere sul "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili" in ordine alla categoria C non potrà, pertanto superare tale importo;

ritenuto di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nel Programma Triennale 2009 – 2011, Parte Prima e Parte Seconda, relativamente alle spese di Categoria A e di Categoria C;

ribadito che per ciascun impianto e nel medesimo anno di competenza è possibile presentare una sola richiesta di contributo sia per le spese riferite alla Categoria A (di cui alla Parte Prima del Programma) che per le spese riferite alla Categoria C (di cui alla Parte Seconda del Programma);

appurato che, per le spese di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 (art. 46, comma 1, lett. a) della L.R. n. 2/09 s.m.i), ed ai paragrafi, 2.1 e 2.3 del Programma Triennale, il periodo da considerare per la richiesta di contributo è, ovviamente, il 30.04.2010 – 30.04.2011, relativo, quindi, alla stagione sciistica conclusa;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 25 "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 26 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011 - 2013";

viste le risorse finanziarie stanziato complessivamente sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2011 di seguito elencati:

- capitolo n. 279958 UPB DB18092, pari a € 4.000.000000;
- capitolo n. 284315 UPB DB 18092, pari ad € 777.859999;

ritenuto, pertanto, sulla base delle suddivisioni tra i “Fondi” precedentemente descritte, di stabilire che le risorse stanziare per il sostegno del Programma Triennale 2009 – 2011 per l’annualità 2009 risultano le seguenti:

- capitolo n. 279958 UPB DB18092, pari a € 1.530.40000;
- capitolo n. 284315 UPB DB 18092, pari ad € 297.60923;

considerata la possibilità di utilizzare le eventuali risorse eccedenti il fabbisogno economico, le successive integrazioni che potranno essere effettuate e le disponibilità finanziarie che deriveranno da possibili rinunce, revoche e riduzioni, al fine di sostenere, anche per le annualità successive, una maggiore quantità di spese;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

verificato che con D.D. n. 642 del 21.06.2010 è stato affidato l’incarico a Finpiemonte s.p.a. relativo alla gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi del Programma Triennale per l’annualità 2009;

verificato, inoltre, che con D.D. n. 676 del 10.10.2011 è stato affidato l’incarico a Finpiemonte s.p.a. relativo alla gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi del Programma Triennale per l’annualità 2010;

ritenuto, tuttavia, opportuno che, per ciascuna annualità di validità del Programma Triennale, i singoli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;

visto che, in coerenza con le esigenze di sviluppo e miglioramento dell’offerta turistica piemontese, risultano evidenti ed urgenti competenze professionali specifiche atte a svolgere, per l’anno 2011, l’attività di gestione delle risorse economiche stanziare per il finanziamento della Parte prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 – 2011;

appurato che per il conferimento per l’anno 2011 a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti relativi alla Parte Prima ed alla Parte Seconda del Programma, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte con le disponibilità derivanti dagli interessi maturati dalle risorse iscritte sui capitoli n. 284315 UPB DB18092 del Bilancio 2011 e n. 279958 UPB DB18092 che verranno trasferite a Finpiemonte s.p.a. per la gestione del Programma stesso;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di aprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese classificate come categoria A e categoria C (di cui alla Parte Prima “*Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili*” ed alla Parte Seconda “*Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria*” del Programma Triennale) sostenute dai beneficiari nella stagione sciistica 2010 /2011;

di suddividere, in seguito alla citata modifica normativa di cui alla L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 ed a rettifica della precedente citata D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, gli importi disponibili per l’annualità 2011 con le seguenti modalità:

- o il 90% dell’importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria A di cui al “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”;

- o il restante 10% dell’importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria C di cui al “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*” che viene interamente destinato al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così classificate ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i) esercenti sia lo sci da fondo sia lo sci da discesa;

- il 98% del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 e riferito al sostegno delle spese riguardanti lo sci da discesa di Categoria A di cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

- il restante 2% del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 e riferito al sostegno delle spese riguardanti lo sci di fondo di Categoria A di cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. viene suddiviso assegnando il 25% dell’importo al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente alla sicurezza delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011 ed il restante 75% dell’importo al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente all’ innevamento delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011;

- il 70% dell’importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Piano Annuale 2011 Grandi Stazioni, non oggetto del presente provvedimento;

- il restante 30% dell’importo del “*Fondo*” (sempre dello sci da discesa) è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale degli Interventi, oggetto del presente provvedimento, a cui aderiscono i soggetti rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i e che possono richiedere anche il contributo regionale al sostegno delle spese classificate di categoria C di cui all’art. 41 lettera c). L’importo viene suddiviso assegnando il 25% al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente alla sicurezza delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011 ed il restante 75% dell’importo a sostegno delle spese sostenute dalle stazioni rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. relativamente all’ innevamento delle piste nella stagione sciistica 2010 – 2011;

di apportare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L.R. n. n. 23 del 13 dicembre 2011, i seguenti aggiornamenti al Programma Triennale 2009 – 2011 di seguito specificati:

- il contributo massimo concedibile per gli interventi di produzione di neve programmata risulta essere pari al 40% delle spese rendicontate dalle stazioni sciistiche;
- il costo forfetario su cui viene conteggiato il contributo concedibile è stabilito in € 1.1 al mc nel caso di neve solo battuta ed in € 2.2 al mc in casodi neve prodotta e battuta;
- in ogni caso il contributo massimo concedibile annualmente ai soggetti di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. è pari ad € 150.000,00. La sommatoria delle agevolazioni concesse a valere sul “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” in ordine alla categoria A e di quelle a valere sul “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” in ordine alla categoria C non potrà, pertanto superare tale importo;

di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nel Programma Triennale 2009 – 2011, Parte Prima e Parte Seconda, relativamente alle spese di Categoria A e di Categoria C compresi i termini e le modalità di presentazione delle candidature;

di stabilire che, per le spese di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 (art. 46, comma 1, lett. a) della L.R. n. 2/09 s.m.i), ed ai paragrafi, 2.1 e 2.3 del Programma Triennale, il periodo da considerare per la richiesta di contributo è il 30.04.2010 – 30.04.2011, relativo, quindi, alla stagione sciistica conclusa;

di dare atto che per l'anno 2011, al sostegno della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 –2011, si farà fronte con le risorse finanziarie di cui ai capitoli del Bilancio di previsione per l'anno 2011 di seguito elencati:

capitolo n. 279958 UPB DB18092, pari a € 1.530.40000;

capitolo n. 284315 UPB DB 18092, pari ad € 297.60923;

di autorizzare ai fini del Programma Triennale 2009 – 2011 l'utilizzo delle somme iscritte sui capitoli sopracitati per incrementare i Fondi istituiti presso Finpiemonte s.p.a. con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23 novembre 2009 per la gestione dei contributi, con possibilità di integrarli con ulteriori stanziamenti e così denominati:

- “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” di cui alla Categoria A, Parte Prima del Programma Triennale;
- “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” di cui alla Categoria C, Parte Seconda del Programma Triennale;

di autorizzare l'utilizzo di eventuali risorse eccedenti il fabbisogno economico e delle disponibilità finanziarie che deriveranno da possibili rinunce, revoche e riduzioni, al fine di poter aumentare la dotazione del citato “Fondo” e sostenere, anche per le annualità successive, una maggiore quantità di spese;

di continuare ad avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in “*house providing*”, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario alla gestione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 – 2011 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

di stabilire che per far fronte all'incarico di cui al punto precedente si utilizzino gli interessi maturati sullo stanziamento di cui ai capitoli n. 279958 UPB DB18092 e n. 284315 UPB DB 18092 del Bilancio 2011 che verranno trasferiti a Finpiemonte s.p.a. per la gestione della Parte Prima e della Parte Seconda del citato Programma Triennale 2009 – 2011;

di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento dell'incarico sopra descritto a Finpiemonte s.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)